Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 174 del 27 giugno 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 27 giugno 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1978.

Approvazione delle «Norme interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso della vita umana in mare tra i vari organi dello Stato che dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazioni».

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1978.

Approvazione delle « Norme interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso della vita umana in mare tra i vari organi dello Stato che dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazioni ».

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE, DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Visti i decreti del Ministro della marina mercantile 11 aprile 1975, 3 giugno 1975, 20 maggio 1976, rispettivamente istitutivo e integrativi della Commissione interministeriale per il coordinamento delle operazioni di vigilanza, ricerca e soccorso in mare tra i vari organi dello Stato che dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazioni;

Vista la relazione del presidente della suddetta Commissione che ha ultimato i lavori con la redazione di una proposta di normativa;

Vista la circolare interministeriale del 1° gennaio 1935, n. 1, all'oggetto « NORME PER L'ASSISTENZA ED IL SALVATAGGIO DELLE NAVI E DEGLI AEROMOBILI SINISTRATI » emanata dall'allora Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della marina, dell'aeronautica e delle colonie e non più rispondente alle moltiplicate necessità in materia ed alle mutate disponibilità dei mezzi dello Stato per farvi fronte;

Ritenuto necessario ed urgente attuare un migliore coordinamento delle operazioni di vigilanza, ricerca e soccorso in mare ed al fine di ottenere un'azione efficiente e tempestiva da parte degli organi dello Stato che dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazioni;

Decreta:

Sono approvate le « Norme interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso della vita umana in mare tra i vari organi dello Stato che dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazioni », nel testo allegato al presente decreto.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro dell'interno
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

NORME INTERMINISTERIALI PER IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DELLA VITA UMANA IN MARE TRA I VARI ORGANI DELLO STATO CHE DISPONGONO DI MEZZI NAVALI, AEREI E DI TELECOMUNICAZIONI.

Capitolo I

PREMESSA

1. — *Scopo.*

A seguito dell'accrescimento delle attività marinare aeree e spaziali, è stata avvertita la necessità e l'opportunità di rendere sempre più tempestivi e coordinati gli interventi sul mare per il salvataggio delle vite umane in pericolo.

Lo scopo delle presenti norme è quello di emanare direttive di carattere generale sul coordinamento delle operazioni di soccorso in mare effettuate da tutti i mezzi navali ed aerei delle varie amministrazioni dello Stato, in grado di prestare utile concorso.

2. — *Generalità.*

Le presenti norme si applicano al soccorso d'ufficio della vita umana in mare.

Le abbreviazioni e i termini specifici usati nel testo e negli allegati hanno il significato riportato in allegato 1.

I comandi cui compete la responsabilità di dirigere e coordinare le operazioni di soccorso in mare (autorità coordinatrici) sono le capitanerie di porto e gli alti comandi periferici della Marina militare (elenco in allegato 2).

Sono vincolati all'applicazione delle presenti norme gli organi dello Stato e i relativi enti/autorità/comandi periferici delle capitanerie di porto, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, del Corpo dei vigili del fuoco, delle poste e delle telecomunicazioni (elenco dettagliato negli allegati 3 e 4).

Nel contesto dei compiti di istituto dei suddetti enti/autorità/comandi, il soccorso della vita umana in mare ha, in tempo di pace, assoluta priorità. Per tale principio etico, che trova piena rispondenza negli obblighi di legge, è richiesto a ciascuno di dare il proprio concorso al massimo delle capacità.

Pertanto la cessazione delle operazioni di soccorso potrà essere disposta dalle autorità coordinatrici soltanto qualora, a seguito di prolungate ed esaurienti ricerche con esito negativo, non sussistano più ragionevoli speranze di salvare la vita dei naufraghi.

Capitolo II

ATTRIBUZIONI DELLE AUTORITÀ COORDINATRICI

1. — *Situazioni operative.*

Le operazioni di soccorso in mare sono condotte dalle capitanerie di porto o dagli alti comandi periferici della Marina militare nel caso riguardino incidenti/sinistri marittimi; sono condotte dai centri coordinamento e soccorso dell'Aeronautica militare nel caso riguardino incidenti aerei e spaziali.

In caso di incidente/sinistro marittimo le capitanerie di porto e gli alti comandi periferici della Marina militare sono responsabili della condotta delle operazioni di soccorso e del relativo coordinamento, in ciascuna delle seguenti due situazioni operative in cui possono essere configurate le operazioni stesse:

a) 1ª Situazione operativa.

La capitaneria di porto provvede alle operazioni di soccorso con i propri mezzi, con quelli che può requisire e con il concorso di quelli aeronavali delle autorità dello Stato (carabinieri, guardia di finanza, pubblica sicurezza e vigili del fuoco) che possono intervenire sul mare, e tiene informate le autorità gerarchicamente superiori della Marina mercantile e l'alto comando periferico della Marina militare.

In casi eccezionali la capitaneria di porto potrà allertare/richiedere l'intervento di aeromobili dell'Aeronautica militare e dell'Esercito (*) rivolgendosi al C.C.S./R.S.C. ed informando contemporaneamente l'A.C.P. della M.M. Ove la ricerca aerea interessi zone d'altura (**) la C.P., di massima, passerà la direzione del coordinamento al predetto A.C.P.

(*) Solo per i soccorsi nelle immediate vicinanze della costa in zone difficilmente accessibili agli altri mezzi disponibili sul momento.

(**) Per zone di altura si intendono quelle a distanza superiore alle 20 miglia circa dalla linea di costa.

b) 2ª Situazione operativa.

Ove la capitaneria di porto ritenga insufficienti e/o inadeguati i mezzi di soccorso di cui alla prima situazione operativa, essa avvisa l'A.C.P. della Marina militare competente per giurisdizione, il quale assume, eventualmente di concerto con il relativo C.C.S./R.S.C. dell'Aeronautica militare, la direzione del coordinamento delle operazioni di soccorso.

L'A.C.P. tiene informata la capitaneria di porto.

c) Allorché un A.C.P. o un C.C.S. vengano direttamente a conoscenza di una necessità di soccorso in mare, ne danno immediato avvertimento alla C.P. competente per territorio allorché la necessità stessa sia inquadrabile nella prima situazione operativa; laddove la necessità rientri nella seconda situazione operativa l'autorità militare interviene direttamente tenendone informata la C.P. stessa.

Nel caso che la C.P. durante l'esecuzione delle operazioni relative alla prima situazione ritenga di avere bisogno di un mezzo portuale od ausiliario della M.M., può chiederlo all'A.C.P. e ne esercita il controllo; analogamente, qualora durante operazioni relative alla seconda ipotesi, l'A.C.P. ritenga di avere necessità di mezzi della C.P. ne potrà richiedere l'impiego nello ambito dell'operazione in corso e ne assumerà il controllo.

2. — *Controllo dei mezzi.*

In entrambe le suddette situazioni, ai fini della sicurezza del traffico aereo, il controllo degli aeromobili eventualmente impiegati sarà effettuato dall'ente competente dell'A.M.I.

In caso di incidente aereo o spaziale in mare il C.C.S./R.S.C. potrà richiedere l'intervento di mezzi navali alla capitaneria di porto o all'alto comando periferico della M.M. che ne manterranno il controllo operativo.

3. — *Compiti particolari dell'autorità coordinatrice.*

Sono riportati in allegato 5.

4. — *Addestramento.*

Le autorità coordinatrici programmeranno ed attueranno, di intesa con gli altri enti/autorità/comandi interessati della propria area di giurisdizione, e in base alla presente normativa, periodiche e frequenti esercitazioni allo scopo di sperimentare e migliorare i piani predisposti, le comunicazioni e l'addestramento del personale.

Capitolo III

PREDISPOSIZIONI DI COMPETENZA DELLE VARIE AUTORITÀ

1. — *Autorità coordinatrici.*

Fermi restando le responsabilità e i compiti dell'Aeronautica militare per quanto riguarda il soccorso aereo-applicabile anche al soccorso di oggetti, con equipaggio, lanciati nello spazio e ricaduti in mare, espletati attraverso i centri coordinamento soccorso, le autorità coordinatrici marittime devono approntare e mantenere aggiornate le seguenti pianificazioni/situazioni:

a) Capitaneria di porto.

(1) Situazione dei mezzi navali delle C.P. e dei mezzi aeronavali dei carabinieri, della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco disponibili nella propria area. Tali situazioni devono essere vicendevolmente scambiate fra le capitanerie di porto adiacenti.

La situazione deve altresì indicare l'A.C.P. e il C.C.S/R.S.C. competenti per l'area, i mezzi navali civili impiegabili ai sensi dell'art. 70 del codice della navigazione (rimorchiatori e mezzi di soccorso privati), ed ogni altra risorsa pubblica o privata ritenuta utile per condurre a buon fine il soccorso dei naufraghi (ambulanze, medici, ospedali, ecc.);

(2) Piani particolari per l'impiego dei mezzi di cui sopra in relazione alle loro caratteristiche e prestazioni, ai tipi di sinistro/incidente prevedibili nella propria area, al grado di attendibilità della posizione dei naufraghi;

(3) Predisposizioni per la raccolta tempestiva, all'occorrenza, delle informazioni relative a:

previsioni di arrivo e partenza di navi nei porti dell'area di giurisdizione;

posizione, rotta, velocità, nominativi di chiamata delle navi mercantili di linea ed eventualmente delle altre in navigazione nella propria area;

natanti o relitti che per caratteristiche di somiglianza potrebbero dar luogo a confusione con il mezzo ricercato;

situazione meteorologica e sua evoluzione;

avvisi ai naviganti e avvisi di tempesta;

ogni altra notizia utile.

b) Alti comandi periferici della M.M.

(1) Situazione dei mezzi aeronavali della Marina militare e delle altre amministrazioni dello Stato (queste ultime fornite e mantenute aggiornate a cura delle capitanerie di porto) impiegabili per soccorso in mare nella propria area di giurisdizione.

(2) Piani per l'impiego dei mezzi di cui sopra.

c) Capitanerie di porto e alti comandi periferici della M.M.

(1) Piani dei collegamenti nell'ambito delle rispettive aree di giurisdizione tra autorità/comandi/enti interessati al soccorso in mare;

(2) Piano delle frequenze per i collegamenti dei mezzi navali e degli aeromobili fra loro e con i Comandi a terra (vedi capitolo V);

(3) Situazione di tutte le stazioni radio a terra ubicate nelle aree di rispettiva giurisdizione, che espletano servizi di soccorso. Tale situazione deve in particolare indicare: località, servizi attivati, portate, nominativi, per ciascuna di dette stazioni.

2. — *Altre autorità.*

Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge in materia di soccorso in mare, al fine di ottenere il massimo rendimento dell'operazione di soccorso, è necessario che gli enti/comandi che concorrono alle operazioni non in veste di autorità coordinatrici, attuino i provvedimenti particolari di competenza riportati in allegato 6, tenendo costantemente al corrente l'autorità coordinatrice e mettendo a sua disposizione tutti i mezzi disponibili per il migliore assolvimento dell'impresa.

Capitolo IV

ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE IN ZONA

Allo scopo di ottenere il massimo rendimento dalle unità impegnate in operazioni di soccorso in mare è necessario che le relative attività siano anche direttamente coordinate nella zona delle operazioni.

Tale coordinamento è svolto dal « comandante in zona » che viene designato dall'autorità coordinatrice secondo i criteri sotto riportati:

ufficiale della Marina militare più elevato in grado o più anziano in comando di unità navale o titolare di comando complesso, presente in zona;

comandante più anziano di unità delle capitanerie di porto o delle altre amministrazioni dello Stato, dotata di idonei mezzi di comunicazioni;

comandante di unità mercantile (denominato in tal caso « coordinatore di superficie »), prescelto secondo le modalità previste al punto 3.6 del manuale MERSAR, finché non siano giunti nella zona delle operazioni mezzi navali delle amministrazioni dello Stato di cui al punto 2 del capitolo 1.

La designazione del comandante in zona dovrà avvenire prima dell'arrivo dei mezzi nella zona di ricerca.

In mancanza di tale designazione da parte dell'autorità coordinatrice, il comando in zona verrà assunto in base a criteri di cui sopra, in accordo fra i comandanti delle unità partecipanti.

I compiti particolari del comandante in zona sono riportati nell'allegato 7.

Capitolo V

COMUNICAZIONI

1. — *Generalità.*

Per l'inizio e la condotta delle operazioni di soccorso in mare è necessario un rapido e tempestivo scambio di informazioni fra gli enti a terra ed i mezzi interessati alle operazioni stesse, mediante l'impiego di tutti i sistemi di comunicazione esistenti.

In particolare le comunicazioni via radio tra i mezzi aeronavali in operazioni e tra questi e le autorità coordinatrici dovranno essere effettuate su una o più frequenze comuni (prescelte nelle gamme MF, HF/DSB e/o SSB, VHF/FM, UHF/AM) riservate esclusivamente alle operazioni di soccorso.

A cura delle amministrazioni interessate al soccorso in mare dovrà essere perseguito ogni sforzo per l'adeguamento dei mezzi di comunicazione esistenti sui mezzi navali e sugli aeromobili, ai fini di un sempre miglior coordinamento delle operazioni di soccorso.

2. — *Diffusione ed inoltro delle informazioni.*

Qualsiasi ente che abbia avuto notizia del verificarsi di un sinistro in mare che comporti pericolo per la vita umana, a parte l'eventuale obbligo di estenderla ad altri enti in base ad altre specifiche disposizioni, dovrà provvedere a comunicarla con il sistema più rapido:

a) in caso di sinistro in mare:

alla capitaneria di porto nelle cui acque di giurisdizione è avvenuto il sinistro, oppure, ove ciò non sia possibile, alla capitaneria di porto più vicina;

b) in caso di sinistro ad aereo od oggetto spaziale in mare:

al centro di soccorso aereo competente per giurisdizione;

alla capitaneria di porto nelle cui acque di giurisdizione è avvenuto il sinistro o alla capitaneria di porto più vicina.

A seguito degli accordi stabiliti fra il Ministero dei trasporti e quello della Marina mercantile, le capitanerie di porto e gli uffici marittimi che assicurano l'intervento dei mezzi nautici specializzati per il soccorso ad aerei sinistrati o in emergenza sul mare in prossimità degli aeroporti costieri civili e promiscui, effettueranno le comunicazioni con le torri di controllo (annesso *E* dell'allegato 6) tramite appositi collegamenti telefonici e/o radiotelefonici.

In entrambi i casi *a)* e *b)* di cui sopra la comunicazione dovrà avere la qualifica « SVH » e dovrà contenere tutti gli elementi noti relativi al sinistro.

A cura della capitaneria di porto detta comunicazione dovrà essere inoltrata all'A.C.P. della Marina militare.

3. — *Collegamenti per la condotta delle operazioni.*

Per la condotta delle operazioni di soccorso dovranno essere attuati i seguenti collegamenti:

a) collegamenti fra autorità/comandi/enti a terra.

Tutte le autorità/comandi/enti a terra che partecipano alle operazioni di soccorso in mare dovranno attivare fra di loro i collegamenti necessari per il tempestivo scambio delle informazioni con uno o più sistemi di comunicazione disponibili.

I piani dettagliati di tali collegamenti dovranno essere compilati a cura delle autorità coordinatrici.

(negli annessi *A, C, D,* dell'allegato 6 è riportato l'elenco delle stazioni radio a terra dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della Marina militare e delle capitanerie di porto).

b) Collegamenti tra autorità coordinatrice e mezzi aeronavali.

I tipi di apparati radio in dotazione ai vari mezzi aeronavali sono, allo stato attuale, non omogenei per cui non è sempre possibile adottare frequenze comuni per lo scambio delle notizie indispensabili per il coordinamento delle operazioni.

Sarà, quindi, cura dell'autorità coordinatrice di compilare piani dettagliati dei collegamenti possibili e delle frequenze impiegabili da parte di tutti i mezzi disponibili per il soccorso in mare.

I mezzi navali non in grado di attivare una frequenza comune, dovranno scambiare le informazioni con l'autorità coordinatrice attraverso i rispettivi comandi a terra.

c) Collegamenti tra i mezzi aeronavali in zona di operazioni.

Nel corso della ricerca i mezzi navali, oltre che tenere i contatti radio con i propri comandi a terra, dovranno mantenere anche il collegamento con il comandante in zona.

In particolare, ove non sia possibile attuare un collegamento fra tutti i mezzi aeronavali operanti in mare, il comandante in zona, compatibilmente con gli apparati disponibili, effettuerà i collegamenti con detti mezzi tramite i rispettivi comandi operativi a terra.

Il comandante in zona dovrà altresì compiere ogni possibile tentativo per attuare e mantenere il contatto radio con il mezzo incidentato.

Qualora il primo contatto radio con il mezzo incidentato sia stato ottenuto da altro mezzo aeronavale, quest'ultimo dovrà mantenere il collegamento fino a quando anche il comandante in zona non si sia sicuramente collegato.

In particolare, il primo dei mezzi aeronavali che stabilisce un contatto radio o ottico con il mezzo incidentato ne darà immediatamente avviso al comandante in zona. Successivamente, ove possibile, passerà sulla frequenza di soccorso e lancerà nella direzione del mezzo incidentato il segnale di soccorso previsto per l'avvistamento. Tale segnale sarà comunque lanciato anche in caso di collegamento mancato o non fattibile.

Per lo scambio delle comunicazioni valgono le norme previste dal codice internazionale dei segnali (C.I.S.).

ALLEGATO 1

SIGNIFICATI DELLE ABBREVIAZIONI E DEI TERMINI SPECIFICI USATI NEL TESTO E NEGLI ALLEGATI

A.C.P.: alto comando periferico della Marina militare (comando in capo di dipartimento Marina militare o comando militare marittimo autonomo).

Autorità coordinatrice: si identifica nella prima situazione operativa con la capitaneria di porto e nella seconda situazione operativa con l'A.C.P. della Marina militare (vds. capitolo II). Detta autorità assolve il compito di coordinare le operazioni di ricerca e soccorso in mare.

C.C.: Arma dei carabinieri (oppure mezzo dell'Arma dei carabinieri).

C.C.S./R.C.C.: centro di coordinamento del soccorso della Aeronautica militare italiana.

C.P.: capitaneria di porto (oppure mezzo della capitaneria di porto).

Comandante in zona: comandante di unità navale appartenente ad un organo dello Stato che, nella zona del sinistro marittimo, assume per designazione dell'autorità coordinatrice il compito di coordinare le azioni di tutti i mezzi partecipanti alle operazioni di ricerca e soccorso (vds. capitolo IV).

Coordinamento: individuazione ed assegnazione dei compiti da assolvere da parte di enti/autorità/mezzi ecc., dipendenti da differenti amministrazioni dello Stato, allo scopo di conseguire con tempestività ed efficacia il fine comune — soccorso in mare — evitando possibili reciproche interferenze.

Pertanto, per conseguire il fine sopra indicato tale coordinamento non instaura mai rapporti di dipendenza organica, ma soltanto una subordinazione operativa limitata al tempo necessario per portare a compimento l'operazione di soccorso.

Coordinatore delle ricerche di superficie: comandante di nave mercantile che, in assenza di unità di ricerca e soccorso di organi dello Stato, assume il coordinamento delle ricerche in mare di propria iniziativa o per accordo tra navi mercantili o per designazione dell'autorità coordinatrice (vds. capitolo IV).

Emergenza: termine generico con il quale si indica una situazione di incertezza e/o allertamento e/o pericolo per un mezzo navale, aereo o spaziale con persone a bordo o per una persona in mare.

Ente non coordinatore: un ente appartenente ad uno degli organi dello Stato interessati al soccorso in mare cui non compete il coordinamento delle operazioni, oppure che al momento non sta svolgendo detta azione di coordinamento.

Fase di allertamento: una situazione in cui esiste apprensione riguardo alla sicurezza di un mezzo con persone a bordo o di persone in mare.

Fase di incertezza: una situazione in cui non esiste certezza riguardo alla sicurezza di un mezzo con persone a bordo o di una persona in mare.

Fase di pericolo/soccorso: una situazione in cui vi è una ragionevole certezza che un mezzo o le sue persone a bordo o una persona in mare siano minacciate da un grave ed imminente pericolo ed abbiano quindi bisogno di immediata assistenza e/o soccorso.

G.d.F.: Corpo della guardia di finanza (oppure mezzo della guardia di finanza).

Giurisdizione: (o ambito di....., zona di....., area di.....): indica lo spazio in cui un ente o un organo dello Stato esercita le sue funzioni istituzionali.

I.M.C.O.: organizzazione consultiva marittima intergovernativa (Organo delle Nazioni Unite - O.N.U.).

Manuale MERSAR: manuale di ricerca e salvataggio per le navi mercantili nel testo allegato al codice internazionale dei segnali, edizione 1969, adottato dalla 4ª assemblea IMCP nel 1965 e reso obbligatorio in Italia con decreto interministeriale 31 agosto 1968.

Manuale SAR: manuale delle procedure comuni ai servizi SAR (ricerca e soccorso aeronautici) della Spagna, Francia e Italia nel Mediterraneo occidentale, nel testo dell'ultimo accordo tecnico del 1972.

Mezzo incidentato/in pericolo: qualsiasi galleggiante/natante/imbarcazione/nave o aeromobile o altro mezzo che trovasi in mare con persone a bordo in pericolo o con persona caduta in mare, oggetto della ricerca e soccorso.

Mezzo/unità navale impiegata per ricerca e soccorso: un mezzo navale o aereo appartenente ad un ente degli organi dello Stato interessati, oppure appartenente a privati, che partecipa o è previsto che possa partecipare alle operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Nave mercantile: galleggiante/natante/imbarcazione/nave di qualsiasi genere e normalmente utilizzata per qualunque scopo, compreso il diporto.

Organi dello Stato interessati: sono le seguenti amministrazioni:

Ministero della marina mercantile;
Ministero della difesa;
Ministero dell'interno;
Ministero delle finanze;
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Ministero dei trasporti.

P.S.: pubblica sicurezza (o mezzo del Corpo di pubblica sicurezza).

R.C.C. (oppure C.C.S.): centro di coordinamento del soccorso dell'Aeronautica militare italiana.

R.S.C. (oppure S.C.S.): sottocentro di coordinamento del soccorso dell'Aeronautica militare italiana.

Ricerca (in mare): complesso di operazioni espletabili con mezzi navali e/o aerei e/o radioelettrici tendenti ad individuare l'esatta posizione di un mezzo incidentato in mare o una persona in mare al fine di accertarne lo stato di sicurezza o effettuarne il soccorso.

S.C.S. (oppure R.S.C.): sottocentro di coordinamento del soccorso dell'Aeronautica militare italiana.

Sinistro/incidente aereo o spaziale: riferito ad incidente che accade ad aeromobile di qualsiasi genere, o oggetti, con equipaggio, lanciati nello spazio.

Sinistro/incidente marittimo: riferito ad incidente che accade a mezzi navali di qualsiasi genere.

Soccorso (in mare): intervento attivo di uno o più mezzi navali e/o aerei con il quale si attua l'assistenza tendente alla eliminazione di un pericolo imminente; oppure, ad incidente avvenuto, il salvataggio delle persone che versano in pericolo sul mare.

Soccorso aereo: relativo alle operazioni di ricerca e soccorso espletate da aeromobili a favore di velivolo incidentato in mare oggetto, con equipaggio, lanciato nello spazio e ricaduto in mare.

Soccorso d'ufficio: è il soccorso obbligatorio che fa capo ad organi dello Stato, il quale vi fa fronte mediante l'impiego coordinato di mezzi di diverse amministrazioni.

Soccorso marittimo: è il complesso delle operazioni di ricerca e soccorso espletate da mezzi navali.

Soccorso obbligatorio: è il soccorso dovuto per legge (la cui ingiustificata omissione comporta sanzione penale) dal singolo cittadino o dalla persona in rapporto alla funzione di cui è investito; il soccorso obbligatorio in mare è rivolto alla salvezza della vita umana ed è rivolto anche al mezzo su cui si trova la persona in pericolo qualora la sua salvezza non si possa operare se non salvando anche il mezzo stesso.

S.R.R.: regione ricerca e soccorso.

S.V.H.: salvezza vita umana. La sigla, derivata dai termini francesi, si usa in particolare:

per indicare:

il servizio di soccorso di ufficio,
lo scopo di una missione di soccorso,
l'oggetto di un messaggio di soccorso;

per ottenere:

l'immediatezza e particolare tariffa (ordinaria) telegrafica degli uffici P.T.,
la massima rapidità delle comunicazioni.

Unità SAR: unità di ricerca e soccorso. Una unità navale o aerea specializzata, equipaggiata con persone appositamente addestrate, munita di dotazioni per la efficace e rapida condotta della ricerca e soccorso in mare.

V.F.: vigili del fuoco (o mezzo dei vigili del fuoco).

Vigilanza: è lo stato di continua attenzione rivolta al settore del soccorso in mare. Rientrano nel concetto di vigilanza le predisposizioni di infrastrutture, mezzi e piani preordinati per il soccorso (vedi capitolo III).

ALLEGATO 2

AUTORITA' COORDINATRICI DELLE C.P., DELLA M.M. E DELL'A.M.I. E RELATIVE AREE DI GIURISDIZIONE

1) *Nella 1ª situazione operativa*

Capitaneria di porto di:

Imperia
Savona
Genova
La Spezia
Viareggio
Livorno
Portoferraio
Civitavecchia
Roma - Fiumicino
Gaeta
Napoli
Torre del Greco
Castellammare di Stabia
Salerno
Vibo Valentia Marina
Reggio Calabria
Crotone
Taranto
Gallipoli
Brindisi
Bari
Molfetta
Manfredonia
Pescara
S. Benedetto del Tronto
Ancona
Rimini
Ravenna
Chioggia
Venezia
Monfalcone
Trieste
Cagliari
Olbia
Porto Torres
Messina
Catania
Augusta
Siracusa
Porto Empedocle
Mazara del Vallo
Trapani
Palermo

2) *Nella 2ª situazione operativa*

Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno - La Spezia.

Comando in capo del dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno - Napoli.

Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e Canale d'Otranto - Taranto.

Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Adriatico - Ancona.

Comando militare marittimo autonomo in Sicilia - Messina.

Comando militare marittimo autonomo in Sardegna - Cagliari.

3) *Nelle operazioni di soccorso aereo*

C.C.S./R.C.C. di Monte Venda (Padova).

C.C.S./R.C.C. di Martina Franca (Taranto) nel cui ambito operano su eventuale delega i sottocentri:

R.S.C./S.C.S. di Cagliari Elmas;
R.S.C./S.C.S. di Roma Ciampino.

CAPITANERIE DI PORTO

(DPR.9.8.56,n.1250,e successive modifiche; legge 21.7.67,n.613,Tab.B)

ZONE DI GIURISDIZIONE DEGLI ALTI COMANDI MILITARI MARITTIMI

A - Comando in capo del dipartimento marittimo dell'Alto Tirreno - *La Spezia.*

B - Comando militare marittimo autonomo in Sardegna - *Cagliari.*

C - Comando in capo del dipartimento marittimo del Basso Tirreno - *Napoli.*

D - Comando militare marittimo autonomo in Sicilia - *Messina.*

E - Comando in capo del dipartimento marittimo dello Jonio e Canale di Otranto - *Taranto.*

F - Comando in capo del dipartimento marittimo dell'Adriatico - *Ancona.*

AREE DI RESPONSABILITA' DEL SOCCORSO AEREO - A.M.I.

1. — *SRR Monte Venda.*

Tale area è situata a nord della linea congiungente i punti A (41°20'N-08°00'E), B (41°20'N-09°45'E), C (42°40'N-13°30'E), D (44°00'N-15°40'E). Il centro di coordinamento e soccorso responsabile è l'RCC di Monte Venda (Padova) - nominativo radio IML - numero telefonico (049) 516208.

2. — *SRR Martina Franca.*

Tale area è situata a sud della linea menzionata precedentemente. Il centro di coo.dinamento e soccorso responsabile e l'RCC di Martina Franca (Taranto) - nominativo radio IOG - numeri telefonici (080) 722311 - 723517 int. 207. Nell'ambito della SRR di Martina Franca operano l'RSC di Cagliari-Elmas e l'RSC di Roma Ciampino, delegati per la direzione di operazioni di soccorso nelle zone di rispettiva competenza, quando è ritenuto opportuno dall'RCC di Martina Franca:

a) RSC di Cagliari Elmas: opera nella zona della SRR di Martina Franca situata ad ovest del meridiano 10°30'E - nominativo radio IKA - numero telefonico (070) 282266.

b) RSC di Roma Ciampino: opera nella zona della SRR di Martina Franca delimitata dai seguenti punti:. E (41°40'N-10°30'E), C (42°40'N-13°30'E), H (41°27'N-14°23'E), I (41°12'N-15°07'E), L (38°50'N-14°30'E), M (38°50'N-10°30'E). L'RSC di Roma Ciampino ha nominativo radio IKQ, numeri telefonici (06) 600125 e (06) 4684 int. 3552.

ALLEGATO 3

ORGANI DELLO STATO CHE DISPONGONO DI MEZZI NAVALI, AEREI E DI TELECOMUNICAZIONI ATTI AL SOCCORSO IN MARE.

1. — Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle capitanerie di porto): mezzi navali e di telecomunicazioni.

2. — Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri): mezzi navali, aerei e di telecomunicazioni.

3. — Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza, Corpo dei vigili del fuoco): mezzi navali, aerei e di telecomunicazioni.

4. — Ministero delle finanze (Corpo della guardia di finanza): mezzi navali, aerei e di telecomunicazioni.

5. — Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: mezzi di telecomunicazioni.

6. — Ministero dei trasporti (Direzione generale dei trasporti e dell'aviazione civile - Servizio aeroporti): mezzi di telecomunicazioni delle torri di controllo degli aeroporti costieri.

ALLEGATO 4

ENTI/AUTORITA'/COMANDI PERIFERICI DEGLI ORGANI DELLO STATO INTERESSATI ALLE OPERAZIONI DI SOCCORSO IN MARE.

1) MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE:

tutte le capitanerie di porto;
tutti gli uffici circondariali marittimi;
tutti gli uffici locali marittimi;
tutte le delegazioni di spiaggia.

2) MINISTERO DELLA DIFESA:

Esercito:

comandi reparti volo.

Marina:

tutti gli alti comandi periferici M.M.;
tutti i comandi M.M.

Aeronautica:

tutti i centri e sottocentri di coordinamento del soccorso aereo.

Carabinieri:

comandi gruppo delle provincie costiere;
compagnie (solo costiere);
tenenze (solo costiere);
stazioni (solo costiere);
centro elicotteri di Pratica di Mare;
nuclei elicotteri (solo costieri).

3) MINISTERO DELL'INTERNO:

P.S.:

questure (n. tel. 113) (solo costiere);
commissariati di p.s. presso scali marittimi;
uffici di p.s. (solo costieri);
gruppi di volo (solo costieri);
sezioni elicotteri (solo costiere).

V.F.:

comandi provinciali v.f. (solo costieri);
distaccamenti portuali v.f.

4) MINISTERO DELLE FINANZE:

comandi di legione (costieri);
stazioni navali;
squadriglie navali;
reparti/sezioni aeree;
comandi di gruppo (costieri);
compagnie (costiere);
tenenze (costiere);
brigate e distaccamenti (costieri).

5) MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI:

tutte le stazioni radio costiere P.T.

6) MINISTERO DEI TRASPORTI:

tutte le direzioni di aeroporti civili ubicati in vicinanza della costa.

ALLEGATO 5

COMPITI PARTICOLARI DELLE AUTORITA' COORDINATRICI

1) FASI DI UNA OPERAZIONE DI SOCCORSO IN MARE.

a) *Fase di incertezza* (INCERFA) quando:

un mezzo navale è stato riportato non arrivato alla destinazione;

un mezzo navale non è arrivato ad una prevista posizione e mancano notizie o un rapporto rassicurante;

esiste un dubbio sulla sicurezza di un mezzo navale o del suo personale dovuto a mancanza di informazioni o alle eventuali difficoltà in cui potrebbero versare. Pertanto anche la ricezione di una segnalazione di persona in difficoltà sul mare dà inizio alla fase di incertezza.

La fase di incertezza può concludersi con:

il ritorno alla normalità;
l'inizio della fase di allertamento.

b) *Fase di allertamento* (ALERFA) quando:

si teme per la sicurezza di un mezzo navale o delle sue persone che da tempo prolungato non danno notizie;

i tentativi di stabilire contatti diretti con il mezzo navale sono falliti;

è stata ricevuta informazione indicante che l'efficienza operativa del mezzo navale è menomata, ma non tanto da far ritenere probabile una situazione di pericolo.

La fase di allertamento può concludersi con:

la cessazione dell'emergenza perché non più sussistente;
l'inizio della fase di pericolo ossia delle operazioni di soccorso vere e proprie.

c) *Fase di pericolo* (DETRESFA) quando:

è ricevuta fondata informazione che un mezzo navale o una persona è in grave o imminente pericolo o bisognosa di immediata assistenza;

tutti i tentativi di stabilire contatti con il mezzo navale e le indagini eseguite presso fonti attendibili fanno presumere che il mezzo navale o la persona sia in pericolo;

è stata ricevuta notizia che l'efficienza operativa del mezzo navale è menomata al punto da rendere probabile il verificarsi di una situazione di pericolo.

La fase di pericolo fa scattare l'esecuzione delle operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Ogni notizia di sinistro, specie se proveniente da fonti non qualificate o comunque poco attendibili, deve essere valutata e possibilmente verificata. Tuttavia quando si presume che sussista una reale situazione di pericolo per le persone si deve adottare un criterio non restrittivo, nel senso che una notizia con un minimo di attendibilità deve essere considerata veritiera a tutti gli effetti.

2) COMPITI PARTICOLARI DELLE AUTORITÀ COORDINATRICI.

Fermi restando eventuali altri obblighi derivanti da leggi in vigore, i provvedimenti che l'autorità coordinatrice deve di massima attuare in ciascuna delle fasi di una operazione di soccorso sono i seguenti:

a) *Compiti della capitaneria di porto per la fase di incertezza.*

Al verificarsi della fase di incertezza la capitaneria di porto effettuerà indagini appropriate per ottenere notizie dirette sullo stato di sicurezza del mezzo navale o delle persone a bordo di esso.

Nel quadro delle indagini suddette la capitaneria provvederà a:

fare chiamare via radio (propria, o di altre C.P., o delle P.T. o di circoli nautici) il mezzo navale al fine di stabilire un collegamento per richiedere notizie;

attingere notizie presso fonti attendibili qualora il mezzo sia sprovvisto di apparato radio.

In caso di esito negativo la capitaneria di porto passerà alla fase di allertamento.

b) *Compiti della capitaneria di porto per la fase di allertamento.*

In questa fase la capitaneria di porto approfondirà le indagini sul mezzo navale e sulle persone di cui non si hanno notizie, allerterà gli appropriati servizi e i mezzi di ricerca e soccorso e predisporrà per le azioni cui dare corso eventualmente nella fase successiva.

In particolare la capitaneria di porto dovrà:

estendere le ricerche di notizie a:

- autorità marittime
- altre autorità/enti
- stazioni di telecomunicazioni
- agenzie marittime e uffici armatoriali
- direzioni di porticcioli turistici
- direzioni di circoli nautici
- direzioni di stabilimenti balneari
- familiari delle persone in pericolo
- ogni altra persona che risulti a conoscenza di notizie

attivare le reti di comunicazioni, indicando circuiti e frequenze;

mettere in stato di approntamento i mezzi delle capitanerie di porto della propria giurisdizione;

allertare, se del caso, le adiacenti capitanerie di porto;

nel caso vi fossero dubbi in merito alla competenza per giurisdizione, l'autorità coordinatrice che per prima ha avuto notizia del sinistro inizia a coordinare le operazioni, salvo accordi successivi con le altre capitanerie interessate al sinistro che devono trovare giustificazione soprattutto nella maggiore idoneità dei mezzi disponibili oppure nella maggiore tempestività. Le capitanerie di porto interessate sono tenute a fornire a quella che sta operando i propri mezzi disponibili;

allertare, se del caso, le autorità/comandi/enti periferici delle altre amministrazioni.

Qualora l'autorità coordinatrice venisse informata che lo stato di allertamento non sussiste più ne dà informazione e farà cessare l'attivazione di autorità/comandi/enti allertati. In caso contrario passerà alla fase di pericolo.

c) *Compiti delle capitanerie di porto per la fase di pericolo.*

La capitaneria di porto nelle cui acque di giurisdizione è avvenuto il sinistro marittimo o a cui è stato richiesto il soccorso, ovvero quella che per prima ne ha avuto notizia, assume il compito di autorità coordinatrice. In relazione ai canali di informazione si possono verificare i seguenti due casi:

la stessa capitaneria riceve per prima la notizia della esigenza di un soccorso;

un mezzo di un'altra amministrazione, avuta per primo la notizia, ha iniziato le operazioni di soccorso.

(1) Nel primo caso la capitaneria interviene direttamente secondo le fasi precedentemente esposte mettendo in atto i relativi provvedimenti. In particolare dovrà adottare le seguenti misure nell'ordine più opportuno:

stimare se del caso, il grado di incertezza della posizione della nave/persona e determinare l'estensione dell'area che sarà oggetto della ricerca;

iniziare le azioni previste nella propria pianificazione;

formulare, in base alle informazioni disponibili, un piano per la specifica operazione e comunicarlo al coordinatore di superficie o al comandante in zona;

allertare/impiegare i mezzi navali (compresi quelli appartenenti a circoli nautici, porticcioli turistici, ecc.) che l'autorità marittima può impiegare per legge.

Qualora detti mezzi navali si trovino in porti diversi dalla sede della capitaneria, la requisizione o il dirottamento ai fini del soccorso verrà richiesta all'autorità marittima locale. Il dirottamento potrà essere richiesto anche dalla capitaneria coordinatrice mediante collegamenti diretti o tramite altre stazioni radio;

allertare/richiedere l'impiego dei mezzi navali e/o aerei degli altri organi dello Stato i cui enti (C.C., G.d.F., P.S., V.F.) abbiano disponibilità di mezzi;

in casi eccezionali, in mancanza di elicotteri dei C.C. G.d.F., P.S., V.F., allertare/richiedere l'intervento di aeromobili della Aeronautica militare rivolgendosi al C.C.S./R.S.C. ed informando contemporaneamente l'A.C.P. della Marina militare. Ove la ricerca aerea interessi zone di altura oltre le 20 miglia circa dal limite di costa, la capitaneria di porto di massima passerà la direzione del coordinamento all'A.C.P. della Marina militare. Qualora sussistono difficoltà di prendere contatti diretti con i suddetti C.C.S./R.S.C. la capitaneria di porto inoltrerà la richiesta attraverso l'A.C.P.;

allertare/richiedere l'impiego dei mezzi portuali ausiliari della M.M., all'A.C.P. competente per giurisdizione;

designare il comandante in zona;

assegnare le zone di ricerca iniziali ai mezzi partecipanti indicando anche i relativi schemi (vedasi manuale MERSAR e carta operativa del soccorso aeronavale AMMA 55);

modificare i piani alla luce dei cambiamenti di situazione ivi compresi i mutamenti delle condizioni meteo;

stabilire e mantenere i contatti con il coordinatore di superficie o il comandante in zona;

allertare/richiedere l'intervento dei mezzi CP dei compartimenti marittimi adiacenti;

programmare le necessarie sostituzioni/avvicendamenti dei mezzi navali in ricerca e soccorso tenendo conto della loro autonomia, delle condizioni meteo e dell'evolvere della situazione operativa;

rendere disponibile ai rispettivi comandi i mezzi navali impiegati man mano che ciò sia possibile o opportuno (mezzi esuberanti o inidonei);

organizzare l'assistenza ai naufraghi che vengono trasportati a terra, provvedendo anche a richiedere tutti i mezzi terrestri ed il personale necessari (es. ambulanze, medici, infermieri, ecc.);

tenere l'A.C.P. informato dell'evolversi della situazione;

tenere i contatti con le altre autorità interessate (es. commissariati di P.S. e consolati per naufraghi stranieri, ecc.);

dare notizia all'autorità marittima o all'ente competente dell'Aeronautica ai fini dell'inchiesta sommaria del sinistro;

dichiarare cessata, sospesa o conclusa l'emergenza informando tutti gli altri enti che hanno partecipato alle operazioni;

stimare l'adeguatezza e la sufficienza dei mezzi di soccorso a disposizione e/o disponibili e in caso di valutazione negativa, dare formale « avviso » all'A.C.P. della Marina militare, competente per giurisdizione, il quale interviene assumendo la direzione del coordinamento delle operazioni di soccorso, di concerto con il C.C.S. interessato.

In tal caso, la capitaneria metterà a disposizione dello A.C.P. tutti i mezzi disponibili e tutta l'organizzazione della propria pianificazione.

La stessa capitaneria si terrà a disposizione dell'A.C.P. per l'esecuzione di quegli altri provvedimenti che le spettano per legge (requisizione e dirottamento di navi di cui diviene successivamente possibile l'impiego). Infine la capitaneria riceverà notizie sullo svolgimento delle operazioni condotte dall'A.C.P.

La capitaneria di porto agirà nello stesso modo sopraindicato anche nel caso che la notizia della necessità di una ricerca/soccorso le pervenga indirettamente e non sia stata informata che un altro mezzo dello Stato o di privati stia operando il soccorso in maniera completa.

(2) Nel secondo caso, quando un mezzo di un altro ente avuta per primo la notizia della necessità di un soccorso abbia iniziato le operazioni di ricerca e soccorso, possono verificarsi le seguenti due situazioni:

il mezzo è in grado di portare a compimento l'operazione di soccorso. In tal caso ne dà tempestiva e dettagliata notizia alla capitaneria di giurisdizione;

il mezzo ritiene di non poter portare a compimento l'operazione di soccorso o ritiene intempestivo il suo intervento. In tal caso avvisa la capitaneria di giurisdizione e continua nella sua azione di ricerca e soccorso, rimanendo a disposizione della stessa capitaneria che assume la direzione delle operazione e attua tutti i provvedimenti di competenza indicati nei precedenti paragrafi.

La capitaneria di porto agirà nello stesso modo qualora ad iniziare le operazioni sia un mezzo privato e, comunque, gliene sia giunta notizia.

d) *Compiti dell'alto comando periferico coordinatore per la fase di pericolo.*

L'alto comando periferico della Marina militare competente per giurisdizione, ricevuto l'avviso dalla capitaneria di porto, dovrà, con l'eventuale concerto del C.C.S. competente:

assumere la direzione del coordinamento delle operazioni;

attivare i collegamenti necessari;

disporre l'intervento dei propri mezzi navali e/o aerei;

richiedere/impiegare, se del caso, altri mezzi navali e/o aerei di Forze armate;

impiegare e coordinare i mezzi aeronavali che già operano nella zona;

impiegare e coordinare gli altri mezzi necessari dopo averli richiesti, qualora non appartenenti alla propria amministrazione, alle capitanerie di porto della sua area di giurisdizione;

richiedere l'ausilio, se necessario, di altre stazioni di telecomunicazioni;

mantenere i contatti diretti o per tramite con il comandante in zona;

assegnare i mezzi impiegati eventuali nuove aree di ricerca o nuovi schemi di ricerca;

programmare e provvedere alla sostituzione e agli avvicendamenti di unità, in relazione alla loro idoneità, autonomia e alle altre contingenze, richiedendole, se del caso, al coordinatore precedente ovvero alle altre capitanerie della sua giurisdizione;

richiedere l'eventuale requisizione o dirottamento di naviglio mercantile alla competente autorità marittima;

allertare, se del caso, l'A.C.P. adiacente per l'impiego dei relativi mezzi o per l'eventuale passaggio della direzione del coordinamento nel caso il sinistro risultasse nella giurisdizione di detto A.C.P. adiacente;

dichiarare conclusa la fase di emergenza o le operazioni di soccorso di cui è coordinatore;

tenere informata la capitaneria, dell'andamento delle operazioni e concordare con essa ed eventualmente con altre più idoneamente ubicate della propria giurisdizione l'assistenza a terra dei naufraghi.

ALLEGATO 6

COMPITI DELLE AUTORITA'/COMANDI/ENTI CHE CONCORRONO ALLE OPERAZIONI DI SOCCORSO IN MARE

1) *Compiti delle autorità/comandi dell'Esercito, C.C., G.d.F., P.S., VV.FF.*

a) fornire all'autorità coordinatrice tutte le notizie relative alle richieste di soccorso di cui ciascuno viene a conoscenza;

b) fornire informazioni sulle operazioni di soccorso che i propri mezzi hanno iniziato autonomamente;

c) fornire informazioni e suggerimenti utili ai fini del soccorso all'autorità coordinatrice;

d) su richiesta dell'autorità coordinatrice fornire mezzi navali e/o aerei disponibili, che su designazione delle stesse autorità assumono i compiti previsti nell'area assegnata;

e) fare da ponte o da intermediario nelle comunicazioni per un più rapido espletamento delle stesse;

f) esercitare il controllo operativo dei propri mezzi e di quelli che per legge operano sotto il proprio controllo operativo;

g) fornire, in fase di redazione dei vari piani degli enti coordinatori, tutte le notizie necessarie;

h) dare periodicamente comunicazione agli enti coordinatori delle disponibilità/indisponibilità/trasferimenti di carattere non temporaneo dei propri mezzi;

i) informare le competenti autorità dell'A.M. in caso di impiego di elicotteri;

l) informare le capitanerie di porto dell'impiego dei mezzi navali in operazioni di soccorso aereo.

2) *Compiti delle stazioni radio costiere delle poste e delle telecomunicazioni.*

Ai sensi dell'art. 317 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, il Ministero della marina mercantile, cui spetta la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima, si avvale delle stazioni radiocostiere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (vedasi annesso *A*) per lo svolgimento del servizio di ascolto continuo, durante l'orario di apertura, ai fini della sicurezza marittima e del traffico di soccorso sulle varie frequenze stabilite dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (RT-RTF/MF-RTF/VHF). Le stazioni radio costiere P.T. sono tenute a:

trasmettere con la massima urgenza ogni notizia relativa alle chiamate ed al traffico di soccorso alle competenti capitanerie di porto coordinatrici, secondo l'annesso *B*;

svolgere i compiti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) del precedente paragrafo 1).

In caso di sciopero del personale delle stazioni radio P.T. il servizio di ascolto e traffico di sicurezza viene svolto, nei limiti degli apparati disponibili, dalle stazioni radio della Marina militare (vedasi annesso *C*) e delle capitanerie di porto (vedasi annesso *D*).

Un servizio orario giornaliero di ascolto e traffico di sicurezza nell'ambito dei porti e delle rade viene svolto in RTF/VHF dalle stazioni radio delle capitanerie di porto (annesso *D*).

3) *Compiti delle stazioni radio che svolgono servizio di assistenza al volo.*

I servizi di assistenza al volo sono assicurati dal Ministero della difesa - ITAV.

In caso di sinistro in mare ad aeromobile od oggetto spaziale, le stazioni radio di assistenza al volo (comprese quelle delle torri di controllo degli aeroporti costieri) trasmetteranno ogni relativa notizia anche alla capitaneria di porto coordinatrice competente per l'area interessata al sinistro stesso.

Le stesse stazioni svolgeranno i compiti di cui al precedente paragrafo 1) (comma *c*), *e*), *g*).

ANNESSO A

STAZIONI RADIO COSTIERE DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

LISTA DELLE STAZIONI COSTIERE ITALIANE PER LA CORRISPONDENZA PUBBLICA
CON L'INDICAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI

Abbreviazioni:

FONIA = servizi in radiotelefonia
GRAFIA = servizi in radiotelegrafia
a = onde decametriche (4 ÷ 30 MHz)
b = onde ettometriche { banda 0,5 MHz, grafia; banda 2 MHz, fonia }
c = onde metriche (VHF - 156 ÷ 174 MHz)

STAZIONI COSTIERE DELL'AMMINISTRAZIONE **P.T.**

Stazione e nominativo		Orario GMT	Servizi svolti	
			Fonia	Grafia
Ancona	IPA	H 24	bc	
Augusta	IQA	H 24	bc	
Bari	IPB	H 24	bc	b
Cagliari	IDC	H 24	bc	b
Civitavecchia	IPD	H 24	bc	
Crotone	IPC	H 24	b	
Genova	ICB	H 24	abc	ab
Lampedusa	IQN	05.00-21.00	b	
Livorno	IPL	H 24	bc	
Mazara del Vallo	IQQ	H 24	b	
Messina	IDF	H 24	bc 1)	
Napoli	IQH	H 24	bc	b
Palermo	IPP	H 24	bc	
Porto Cervo	IPK	1-VI/30-IX 07.00-19.00	c	
Porto Torres	IZN	H 24	bc 2)	
Ravenna	IPQ	07.00-21.00	c	
Roma	IAR	H 24	a c	ab
S. Benedetto del Tronto	IPQ	H 24	b	
Pescara		07.00-21.00	c	
Taranto	IQW	H 24	c	
Trapani	IQM	H 24	b	
Trieste	IQX	H 24	bc	ab
Venezia	IPN	H 24	bc	

1) L'orario del servizio VHF a Messina è 08.00 - 20.00 GMT.
2) L'orario del servizio VHF a Porto Torres è 07.00 - 19.00 GMT.

ANNESSO *B*

AUTORITA' MARITTIME LOCALI CUI LE STAZIONI RADIO COSTIERE P.T. A FIANCO INDICATE DOVRANNO INOLTRARE I MESSAGGI DI SOCCORSO E TUTTE LE NOTIZIE INERENTI AL TRAFFICO DI SOCCORSO, D'URGENZA E DI SICUREZZA.

Stazione radio costiera P.T.	Autorità marittima	Telefono
Ancona	Capitaneria di Porto	22841 - 22791 - 23136
Augusta	Idem	974001 - 974338
Bari	Idem	216860 - 211726
Cagliari	Idem	653937 - 655733 - 658897
Civitavecchia	Idem	20250 - 23015 - 22338
Crotone	Idem	21581 - 24569
Genova	Idem	267451
Lampedusa	Capitaneria di porto di Porto Empedocle e Ufficio marittimo locale di Lampedusa	66640 - 68420 970141
Livorno	Capitaneria di porto	21362
Mazara del Vallo	Idem	941020
Messina	Idem	45830 - 41896
Napoli	Idem	315280/1/2/3
Palermo	Idem	216016 - 216099 - 217358
Pescara	Idem	63733 - 63734
Porto Cervo	Capitaneria di porto di Olbia	21243 - 21637
Porto Torres	Capitaneria di porto	514884 - 514396
Roma	Capitaneria di porto di Roma e Ufficio locale marittimo di Fiumicino	570784 - 570606 6440014
Ravenna	Capitaneria di porto	22100 - 24124 - 32506
Taranto	Idem	23163 - 23589
Trapani	Idem	28040 - 21469
Trieste	Idem	30005/6/7/8/9
S. Benedetto del Tronto	Idem	2744
Venezia	Idem	21623 - 22097 - 25255

ANNESSO C

STAZIONI T.L.C. DELLA MARINA MILITARE

MINISTERO-DELLA-MARIN.MERC.

ISPETTORATO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ANNESSO D

RETE RADIOTELEFONICA COSTIERA IN V.H.F. DELLE CAPITANERIE DI PORTO PER SERVIZI PORTUALI ASSISTENZA E SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

LM

segue ANNESSO D

STAZIONI RADIO IN HF/SSB e/o DSB DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ANNESSO E

AEROPORTI COSTIERI CIVILI E PROMISCUI

ALLEGATO 7

COMPITI DEL COMANDANTE DI ZONA

1) Il comandante in zona dovrà eseguire i seguenti compiti quando essi non siano stati ancora espletati dall'autorità coordinatrice:

a) determinare la probabile posizione dell'oggetto della ricerca, il probabile errore di posizionamento e l'area di ricerca;

b) assegnare le zone e le sottozone di ricerca;

c) designare il tipo di ricerca appropriata per le singole unità partecipanti e/o per gruppi di unità.

2) Il comandante in zona avrà, inoltre, il compito di:

a) mantenere contatti sulle frequenze di soccorso con il mezzo in pericolo;

b) mantenere contatti periodici con l'autorità coordinatrice e fare rapporti sull'andamento delle operazioni in zona e sui cambiamenti di situazioni ivi compresi quelli meteo;

c) comunicare il numero e gli eventuali nominativi dei sopravvissuti all'autorità coordinatrice, su quali unità gli stessi sono stati raccolti, sulla destinazione delle singole unità per lo sbarco dei superstiti e, quando necessario, precisare le ulteriori esigenze di assistenza sanitaria;

d) comunicare ai mezzi che non possono avere contatti radio con l'autorità coordinatrice o con il proprio comando/ente, la sospensione o la cessazione delle ricerche infruttuose.

3) Il comandante in zona potrà altresì:

a) correggere le zone di ricerca di superficie alla luce di nuovi elementi e comunicare all'autorità coordinatrice la sua azione e i motivi che l'hanno determinata;

b) modificare gli schemi di ricerca alla luce di nuovi elementi e comunicare all'autorità coordinatrice la sua azione e i motivi che l'hanno determinata;

c) designare le unità munite di dotazioni più idonee a condurre i soccorsi in caso di ricerca fruttuosa oppure provvedere alla necessaria assistenza, fermo restando gli obblighi e i diritti dei comandanti di navi mercantili sanciti dalla regola 10 del cap. V della convenzione di Londra del 1960 (vedasi manuale MERSAR).

(5170)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(9651096/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.